

Lucetta Scaraffia

Atti impuri

 *Editori Laterza*

Indice

1. Un problema giuridico	3
2. Tra le Dieci Parole della tradizione ebraica	17
3. Nel decalogo cristiano	23
4. La condanna del piacere	33
5. Di fronte alla secolarizzazione	49
6. In difesa della legge naturale	57
7. Nel nuovo catechismo	65
Bibliografia	79

1.

Un problema giuridico

Lo scandalo degli abusi, la difficoltà a far accettare la propria morale matrimoniale e, più in generale, le difficoltà della cultura cattolica a fare seriamente il punto sul tema della sessualità costituiscono oggi i problemi più gravi e urgenti che la chiesa cattolica deve affrontare.

Negli anni Sessanta il successo pervasivo e rapido della rivoluzione sessuale ha indotto la chiesa a ripensare e riformulare la propria concezione di sessualità, ma sempre dal punto di vista del legame coniugale, senza mai volgere lo sguardo alle forme anche violente in cui la sessualità può presentarsi. Inoltre, nessuno studioso ha analizzato il modo in cui, nei secoli, il nodo della sessualità come sopraffazione è stato elaborato nella tradizione cattolica, sempre considerato comunque trasgressione del sesto comandamento e mai atto contro un'altra persona. È solo con lo scoppio dello scandalo degli abusi sessuali che questo nodo è emerso, rivelan-

do tutti i limiti dell'impostazione tradizionale cattolica, evidenti soprattutto nel suo intreccio con il sistema giuridico del codice di diritto canonico.

Nella riflessione cattolica una regola che condanna gli abusi sessuali infatti non è mai stata chiaramente espressa, né dal punto di vista del diritto canonico né da quello della teologia morale. La ragione di questa assenza è da ricercarsi nella definizione del peccato – sia tomista, quella cioè che privilegia l'intenzione, sia neotomista, che si concentra invece sul carattere concreto dell'atto – perché questa definizione non arriva mai a esprimere un giudizio a partire dalle conseguenze dell'atto peccaminoso. Il diritto canonico abborda il problema dell'abuso sessuale solo dal punto di vista del colpevole, e soltanto come atto che trasgredisce il sesto comandamento, e non ne esamina gli effetti che provoca nella relazione con la vittima.

I peccati sessuali, infatti, sono considerati mancanze rispetto al sesto comandamento, come si è detto, ma anche in questo contesto, anche se le trasgressioni al comandamento sono enunciate in dettaglio, non si fa menzione esplicita degli abusi. L'elenco delle trasgressioni al sesto comandamento comprende infatti un ventaglio molto ampio di peccati, che va dalla masturbazione alla contraccezione, al concubinato, alle relazioni omosessuali e alle violenze. Il fatto che peccati così diversi per le loro conseguenze siano messi sullo

1. *Un problema giuridico*

stesso piano deriva dal tipo di valutazione indifferente alle conseguenze, cioè alle sofferenze inferte agli altri.

Mai la chiesa – che assolve sempre il peccatore (ma non sempre la peccatrice...) – si preoccupa di invitare colui che ha commesso il male a compiere atti di riparazione verso le vittime.

Véronique Margron, suora domenicana, presidente del Corref (Conférence des religieux et religieuses de France), commentando questa situazione, scrive: «C'è un grave pericolo nel non considerare le cose per quello che sono nella realtà, il pericolo di edulcorare la violenza del male, del crimine, qualificando come peccati dello stesso tipo situazioni che non hanno niente a che vedere tra di loro, che non toccano l'integrità dell'altro e rivelano una libera responsabilità».

L'idea per cui il consenso dell'altro è una condizione determinante per giudicare un atto sessuale manca totalmente nella morale cattolica, la quale da una parte suppone che l'atto sessuale sia sempre fonte di piacere e dall'altra che all'interno del matrimonio questo atto diventi un dovere. Il quadro appena descritto deriva da una concezione della sessualità prettamente maschile – mai una donna è stata ascoltata in proposito – secondo la quale anche la vittima di un abuso sessuale ne ricava piacere; di conseguenza la stessa vittima, pur non volendolo, si trova a trasgredire anch'essa il sesto comandamento.

Del resto, questa idea è molto simile alla concezione giuridica che vedeva – fino agli anni Novanta del secolo scorso – anche la giustizia laica classificare lo stupro e le molestie come offese contro la morale, e non contro la persona, cioè la vittima. Nella scompostezza dell’atto, infatti, si supponeva che anche la vittima “offendesse la morale”.

Ma andiamo a vedere da vicino come funzionano su questo piano il diritto canonico e, di conseguenza, la teologia morale.

Se leggiamo la voce *Stupro*, pubblicata nel 1953 nell’*Enciclopedia Cattolica*, possiamo cogliere le somiglianze e le differenze, in quel periodo, fra diritto canonico e legislazione italiana. «Nel diritto canonico per stupro si intende l’oppressione carnale di donna vergine», e possiamo aggiungere che veniva qualificato come «stupro semplice» qualsiasi amplesso extra-coniugale anche tra persone consenzienti. L’autore della voce, un religioso docente di teologia morale e pastorale, Lorenzo Simeone, specifica che «i moralisti estendono lo stupro all’oppressione di qualunque donna, indipendentemente dallo stato di verginità», e ammette che «il diritto penale italiano poi lo allarga ancora di più, comprendendovi le persone dell’uno e dell’altro sesso». Vengono infatti compresi anche i minori di quattordici anni, oppure i minori di sedici, se il colpevole della violenza è un parente o il tutore, i malati di mente,

1. Un problema giuridico

gli ingannati. Anche per il *Codex iuris canonici* devono considerarsi «soggetto passivo di stupro le persone che, al momento del fatto, non sono capaci di consenso», come gli ubriachi, i pazzi. Secondo il diritto canonico lo stupro non è mai possibile fra coniugi; nel diritto penale italiano lo è solo fra coniugi separati legalmente e si allarga anche a persone dello stesso sesso.

Per molto tempo, quindi, non viene considerato stupro ogni atto sessuale imposto con la violenza – come nella legislazione civile italiana – ma tutti gli atti sessuali che avvengono al di fuori del matrimonio o coinvolgendo persone non capaci di consenso. Già questa diversità di concezione rivela le difficoltà per la cultura ecclesiastica di far fronte alla violenza sessuale.

Nel codice penale italiano la pena – del resto non troppo pesante, da tre a dieci anni – non viene applicata se seguita dal matrimonio riparatore, in quello canonico la pena è il «diritto all'infamia», oppure per i chierici viene deciso a discrezione dell'ordinario, cioè del vescovo, e può arrivare fino all'espulsione dallo stato clericale.

La voce dell'*Enciclopedia Cattolica* era basata ovviamente sul codice di diritto canonico allora vigente, cioè quello del 1917, che divideva in modo drastico il giudizio relativo alle gravi infrazioni al sesto comandamento fra laici e quelle commesse da religiosi o chierici, aprendo a questi ultimi la porta al pentimento che avrebbe cancellato la pena. Niente veniva previsto per la vittima o le vit-

time di questi atti: come al solito il silenzio ne implicava, in qualche misura, la supposta condivisione del piacere.

Così si legge nel *Codex iuris canonici* del 1917:

Can. 2357

§1. Laici legitime damnati ob delicta contra sextum cum minoribus infra aetatem sexdecim annorum commissa, vel ob stuprum, sodomiam, incestum, lenocinium, ipso facto infames sunt, praeter alias poenas quas Ordinarius infligendas iudicaverit.

§2. Qui publicum adulterii delictum commiserint, vel in concubinato publice vivant, vel ob alia delicta contra sextum decalogi praeceptum legitime fuerint damnati, excludantur ab actibus legitimis ecclesiasticis, donec signa verae resipiscentiae dederint.

Can. 2358

Clerici in minoribus ordinibus constituti, rei alicuius delicti contra sextum decalogi praeceptum, pro gravitate culpae puniantur etiam dimissione e statu clericali, si delicti adiuncta id suadeant, praeter poenas de quibus in can. 2357, si his locus sit.

Can. 2359

§1. Clerici in sacris sive saeculares sive religiosi concubinari, monitione inutiliter praemissa, cogantur ab illicito contubernio recedere et scandalum reparare suspensione a divinis, privatione fructuum officii, beneficii, dignitatis, servato praescripto can. 2176-2181.

§2. Si delictum admiserint contra sextum decalogi praeceptum cum minoribus infra aetatem sexdecim annorum, vel adulterium, stuprum, bestialitatem, sodomiam, lenocinium, incestum cum consanguineis aut affinibus in primo gradu exercuerint, suspendantur, infames declarentur, quolibet officio, beneficio, dignitate, munere, si quod habeant, priventur, et in casibus gravioribus deponantur.

§3. Si aliter contra sextum decalogi praeceptum deliquerint, congruis poenis secundum casus gravitatem coerceantur, non excepta officii vel beneficii privatione, maxime si curam animarum gerant.

1. Un problema giuridico

Dopo il concilio Vaticano II il *Codex iuris canonici* del 1917, lunghissimo, viene aggiornato, riscritto con linguaggio più chiaro, soprattutto alleggerito con l'eliminazione di quasi un terzo dei canoni – ora sono 1752 rispetto ai precedenti 2414 – e pubblicato nel 1983, con traduzioni nelle lingue correnti, tra cui ovviamente l'italiano. Riguardo allo stupro, ripete semplificate le regole del codice precedente e lascia libera l'interpretazione della pena da comminare. Per quello che ci interessa, gli atti di violenza sessuale vengono sempre considerati come trasgressione al sesto comandamento, e non come atti contro la persona.

Anche nella famosa lettera apostolica di Francesco *Vos estis lux mundi*, in vigore dal giugno del 2019, molestie e stupri vengono considerati sempre come delitti contro il sesto comandamento.

Ecco il canone 1395 del *Codex iuris canonici* del 1983, che in questa parte è stato riformato nel 2021:

§ 1. Il chierico concubinario, oltre il caso di cui nel can. 1394, e il chierico che permanga scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto precetto del Decalogo, siano puniti con la sospensione, alla quale si possono aggiungere gradualmente altre pene, se persista il delitto dopo l'ammonizione, fino alla dimissione dallo stato clericale.

§ 2. Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto pubblicamente, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti.

§ 3. Con la stessa pena di cui al § 2, sia punito il chierico che

Atti impuri

con violenza, con minacce o con abuso di autorità commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo o costringe qualcuno a realizzare o a subire atti sessuali.

Dopo le tante critiche che sono piovute sulla chiesa per questo modo di considerare gli abusi, si è cercato di intervenire. Così nel 2021 il *Codex iuris canonici* è stato in parte riscritto, come sottolinea padre Lombardi in un articolo dello stesso anno: «Nella recentissima riforma del diritto penale canonico c'è un aspetto che può sembrare puramente formale, ma invece è molto significativo da questo punto di vista. I delitti degli abusi sono inseriti nel campo dei delitti “contro la vita, la dignità e la libertà della persona”. Non sono delle “cose vergognose” o “indegne del clero”, ma si mette in rilievo che nella prospettiva della chiesa la dignità della persona va messa al centro e va rispettata perché e come immagine di Dio. Questo è assolutamente fondamentale. Il fatto di convertirci a prendere molto più sul serio l'ascolto e il rispetto di ogni singola persona, anche piccola o debole, è uno dei punti importanti del cammino di conversione e purificazione della chiesa nel nostro tempo per essere credibile».

Ma in realtà lo spostamento degli abusi – o meglio lo sdoppiamento, perché la norma è rimasta anche nella sezione dei «Delitti contro obblighi speciali» – nel titolo VI «Delitti contro la vita, la dignità e la libertà

1. Un problema giuridico

dell'uomo» nel canone 1398 si rifà ancora al sesto comandamento e chiama a correo la vittima:

§ 1. Sia punito con la privazione dell'ufficio e con altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale, il chierico:

1° che commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo *con* un minore o *con* persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela;

2° che recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate;

3° che immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione.

L'uso della preposizione *con* fa capire chiaramente come la vittima venga considerata anch'essa colpevole, in quanto prova piacere.

Nel 2001 il *Motu Proprio* di Giovanni Paolo II *Sacramentorum sanctitatis tutela*, centrato sulla trasgressione al sesto comandamento rispetto ai sacramenti dell'eucaristia e della penitenza, al punto 6 parla di «delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico *con* un minore». Come si vede, ancora una volta il minore invece che vittima risulta complice della trasgressione.

È stato solo Benedetto XVI, nella lettera pastorale

ai cattolici d'Irlanda del 19 marzo 2010, a parlare finalmente di «gravi peccati (...) *contro* ragazzi indifesi», abbandonando così l'idea della complicità – se pure involontaria – delle vittime.

Non sembra quindi che questo cambiamento tanto atteso nel codice di diritto canonico abbia portato finalmente a una presa d'atto seria del problema nella pratica giuridica della chiesa. Soprattutto non sembra che in ambito canonico si sia prodotto quel cambiamento giuridico fondamentale che ha caratterizzato i sistemi legislativi di tutti i paesi occidentali alla fine del XX secolo e che ha trasformato i delitti giudicati “contro la morale” – corrispondenti a quelli che nella chiesa sono considerati contro il sesto comandamento – in attentati alla dignità della vittima, cioè come violazione di diritti umani fondamentali.

Questo cambiamento nelle società laiche si è realizzato sotto la pressione dei movimenti femministi, che hanno dato la parola alle vittime permettendo di ascoltare il loro dolore, e si sono battuti affinché gli abusi venissero puniti per le loro conseguenze. Nella chiesa, dove le donne non sono ascoltate, questo cambiamento non è avvenuto, e di conseguenza la voce delle vittime – in genere minori o donne – non viene presa seriamente in considerazione.

Per capire meglio le ragioni di questa situazione dobbiamo andare alla radice del problema ed esaminare da

1. Un problema giuridico

vicino il sesto comandamento, a cominciare dal fatto che è l'unico la cui formulazione è stata cambiata nel corso dei secoli. Questa norma trae il suo prestigio e la sua forza dal fatto di essere inserita proprio al sesto posto nel decalogo, elenco di prescrizioni di tradizione biblica, che si vuole dettato da Dio stesso, come si è visto. La forza del codice morale ebraico e cristiano, infatti, a differenza di quelli che fanno parte di altre tradizioni religiose, è di provenire dalla stessa divinità, che ne sancisce l'autorevolezza e il carattere di norma indiscussa.

Il codice di diritto canonico – anche quello emerso dalla riforma più recente, del 1983 – si legittima a sua volta dal riferimento ai comandamenti nella forma con cui questi sono stati inseriti nel catechismo tridentino.

Sembra quindi che ci troviamo di fronte a un principio irrinunciabile della tradizione cristiana, a un caposaldo della morale indiscutibile e per questo protetto da ogni tentazione di riforma o cambiamento. Gli ordini di Dio non si discutono, e quindi anche le norme del codice di diritto canonico che ne derivano non possono essere discusse.

Uno sguardo rapido alla storia – a partire dal decalogo ebraico, per arrivare al catechismo tridentino – ci mette invece di fronte a una situazione molto diversa, se non addirittura opposta a quanto vorrebbe la tradizione: il sesto comandamento, infatti, è addirittura l'unico la cui formulazione è stata cambiata radicalmente

rispetto a quella presente nel decalogo. Per secoli, infatti, il catechismo, e così pure il diritto canonico, hanno assunto come testo del sesto comandamento la dizione «non commettere atti impuri», mentre nell'originale ebraico del testo biblico la proibizione, se pure sempre relativa alla sfera sessuale, recita «non commettere adulterio».

Si tratta di due tipi di divieto molto diversi: l'uno, quello ebraico, più specifico e collegato al mondo delle relazioni comunitarie, l'altro, quello cristiano, più generico, e che quindi copre un campo molto più ampio di azioni, ma riferito al soggetto che agisce e non alle relazioni che intesse o che danneggia con l'atto sessuale. Quindi cambia il punto di vista – dal focus sulla comunità si passa a quello sul soggetto individuale – e si introduce un nuovo concetto, quello di “impurità”, in relazione all'atto sessuale.

Come è ben noto, nella tradizione ebraica è presente il concetto di impurità, ma non specificamente legato al comportamento sessuale. Gesù invece, nella sua predicazione, ha cancellato ogni concetto di impurità legato a circostanze concrete, a esperienze fisiche, per rimandarlo alla sfera delle intenzioni, come risulta dalle sue parole nel *Vangelo secondo Matteo* (15, 17-20, con il testo parallelo di *Marco* 7, 18-23): «Non capite che tutto ciò che entra nella bocca, passa nel ventre e viene gettato in una fogna? Invece ciò che esce dalla bocca

1. Un problema giuridico

proviene dal cuore. Questo rende impuro l'uomo. Dal cuore, infatti, provengono propositi malvagi, omicidi, adulteri, impurità, furti, false testimonianze, calunnie. Queste sono le cose che rendono impuro l'uomo; ma il mangiare senza lavarsi le mani non rende impuro l'uomo».

Nei propositi malvagi ovviamente entra il desiderio sessuale proibito, come entrano anche tanti altri pensieri e desideri sbagliati, ma non entra la sessualità come atto impuro in sé.

L'introduzione di questo cambiamento, quindi, costituisce un passaggio centrale nella storia del rapporto fra chiesa e sessualità, e stupisce che fino a questo momento nessuno ne abbia preso atto. Una dimenticanza che si può spiegare, per i cattolici, con la tendenza a presentare tutti i precetti come eterni e immutabili perché trasmessi direttamente da Dio. Per i laici, invece, si spiega con il pregiudizio di vedere nella chiesa sempre attivo un tratto sessuofobo che ne spiegherebbe molte prescrizioni morali. Dimenticano entrambi – cattolici e laici – che tutto ha una storia, e in questo caso una storia molto interessante. E proprio questa, rivelando aspetti poco noti del passato, aiuta a comprendere meglio la difficoltà in cui versa la chiesa di oggi, nel tentativo di risolvere problemi attuali, quali la pedofilia e gli abusi sessuali al suo interno.